

LAVORO E PREVIDENZA

Il reddito esiguo non esclude l'iscrizione alla gestione separata

Inps

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

TURISMO RURALE: AGRITURISMO, ENOTURISMO E OLEOTURISMO



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

I **redditi esigui** percepiti da un **professionista**, **inferiori alla soglia dei 5.000 euro**, non escludono l'obbligo di iscrizione alla **gestione separata Inps**; tuttavia possono essere un indice della **non abitualità dell'attività svolta**. Sono questi i chiarimenti offerti dalla **Corte di Cassazione con la sentenza n. 10267** depositata ieri, **19 aprile**.

Il caso riguarda un **avvocato** che aveva prodotto, nell'anno **2009**, **redditi inferiori a 5.000 euro**. Purtuttavia l'**Inps** richiedeva i **contributi previdenziali**, ritenendo sussistente l'**obbligo di iscrizione alla gestione separata**, essendo l'avvocato **iscritto all'Albo e titolare di partita Iva**.

La questione giungeva quindi dinanzi alla **Corte di Cassazione**, che richiamando quanto in passato statuito dalle **Sezioni Unite (n. 3240/2010)** ha ricordato che “*l'obbligo di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata dall'articolo 44, comma 2, D.L. 269/2003, conv. Con la L. 326/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento*”.

Più precisamente, secondo l'intento del legislatore, vi è **obbligo di iscrizione alla gestione separata**:

- da parte dei **lavoratori autonomi che esercitano per professione abituale** (ancorché non esclusiva) **attività di lavoro autonomo**, e, quindi, anche da parte dei professionisti iscritti ad albi o elenchi che producono reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento,
- da parte dei **lavoratori autonomi occasionali** che producono un **reddito superiore alla**

soglia dei 5.000 euro.

Le fattispecie da ultimo citate, tuttavia, non possono essere **confuse**, ragion per cui **la soglia dei 5.000 euro non può essere** automaticamente **applicata** anche al **professionista** iscritto all'**albo**: ben potrebbe accadere, quindi, che un professionista iscritto all'albo sia **obbligato all'iscrizione alla Gestione separata** pur producendo un **reddito inferiore alla richiamata soglia** dei 5.000 euro.

Dirimente, infatti, è che l'attività professionale sia svolta in **forma abituale o meno**.

Tutto quanto appena premesso, tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto di poter qualificare **l'esiguo reddito (inferiore, appunto, a 5.000 euro)** quale **indizio** per **escludere**, in concreto, che **l'attività sia svolta con carattere dell'abitualità**.

La suddetta **esiguità** del reddito, per poter costituire "segnale" della **non abitualità** dell'attività deve essere ovviamente frutto di una **deliberata scelta del professionista** e non una semplice conseguenza dell'ammontare del reddito prodotto nell'anno: un **basso reddito percepito**, se la volontà è quella di svolgere un'attività abituale, **non esclude infatti l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps**.

Ad ogni buon conto, **grava sull'Inps l'onere di provare l'abitualità dell'attività; non risultano a tal fine sufficienti l'iscrizione all'albo e la titolarità della partita Iva**.